

Regolamento per Servizio di Affidamento Familiare dei Minori del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34 (L. 184/83 e ss.mm.ii. e Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare - DGRC n. 644 del 30 aprile 2004)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Affidamento Familiare (S.A.A.T.) dei minori del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34.

Art. 2 – Obiettivi generali

Scopo generale del S.A.A.T. è quello di tendere ad inserire un bambino che presenta disadattamento in un sistema di rapporti affettivi armonici, laddove la famiglia naturale si trovi nell'incapacità o impossibilità, temporanea o definitiva, di assicurarglieli.

L'affidamento familiare è una indicazione di scelta fra le altre indicazioni alternative (inserimento in istituto o in comunità, attuati sulla base di criteri psicosociali). L'affidamento può essere di tipo residenziale, diurno o per brevi e brevissimi periodi secondo quanto previsto dalla L. n. 184/83 e dalla L. n. 149/01. Nell'Ambito Territoriale N34 gli obiettivi che il S.A.A.T. intende perseguire sono i seguenti:

- promuovere la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- individuare/selezionare coppie e/o le persone disponibili all'affidamento;
- formare/aggiornare le coppie e/o le persone disponibili all'affidamento;
- istituire l'Anagrafe di ambito degli affidatari;
- curare l'abbinamento minore – affidatario;
- predisporre l'utilizzo di progetti individualizzati;
- elaborare relazioni periodiche dell'attività svolta, sulla base di un indice predisposto dal Coordinamento regionale¹;
- creare la banca dati Affido dell'Ambito.

Art. 3 – Attività

Le attività previste dal servizio per raggiungere i suddetti obiettivi sono le seguenti:

- 1) promuovere la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, le attività prevalenti dovranno essere quelle di informazione e orientamento, attraverso la gestione di uno sportello informativo in cui sia possibile

1 Al fine di promuoverne il pieno sviluppo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia, è istituito il "Coordinamento Regionale per l'Affido".

Tale Coordinamento composto da:

- tre rappresentanti del Settore Politiche Sociali della Regione, di cui uno con funzione di coordinatore;
- un rappresentante del Settore Assistenza Sanità della Regione Campania;
- un rappresentante del Settore Politiche Giovanili della Regione Campania;
- un rappresentante delle Province.

Regione Campania – Provincia di Napoli -

Piano Sociale di Zona Isola di Capri Ambito Territoriale Napoli 34 – ex L. 328/00 – L. R. 11/07

Comuni Associati: Capri e Anacapri – Enti Partner: ASL Napoli 1 Centro – Provincia di Napoli

Comune Capofila Capri C.F. 00547330639 Sede dell'Ufficio di Piano di Zona Piazza Umberto I 80073 Capri NA

tel. 0818386305 – 0818386303 – fax 0818386246 – PEC ambitoterritorialena34@legalmail.it – mail: anagrafe@cittadicapri.it



- accogliere famiglie o singoli interessati nonché svolgere funzione di ascolto per minori, famiglie di origine o affidatarie; una ulteriore attività per questo obiettivo dovrà essere la sensibilizzazione all'affido e la promozione del servizio attraverso la produzione di materiali informativi e divulgativi, incontri con possibili referenti, incontri con gruppi di famiglie o singoli;
- 2) individuare/selezionare coppie e/o persone disponibili all'affidamento, le attività prevalenti dovranno essere, oltre quelle precedenti di informazione, orientamento e ascolto, anche quelle di counseling attraverso colloqui di primo e secondo livello per verificare la disponibilità, motivazioni e aspettative nei confronti dell'affido;
 - 3) formare/aggiornare le coppie e/o le persone disponibili all'affidamento, l'attività prevalente dovrà essere quella della formazione coerentemente alle Linee Guida Regionali, nonché l'attività di informazione e di orientamento su iniziative sul tema dell'affido, anche se realizzate da altri;
 - 4) istituire l'anagrafe di Ambito degli affidatari, le attività prevalenti dovranno essere l'analisi delle richieste da parte delle famiglie o di singole persone, la verifica della disponibilità, del percorso intrapreso e degli impegni che i richiedenti intendono assumersi, il conferimento dell'idoneità all'affido. Per la responsabilità istituzionale di cui questo obiettivo risente sarà necessario predisporre un'apposita commissione istituzionale che svolga le suddette attività.
 - 5) curare l'abbinamento minore/affidatario e assegnare i casi di affido agli operatori, le attività dovranno essere quelle di:
 - analisi del caso presentato dai servizi sociali professionali;
 - cura dell'abbinamento del/i minore/i con la famiglia affidataria o con la singola persona affidataria, in considerazione dei rispettivi contesti socio-culturali di appartenenza;Per la responsabilità istituzionale di cui questi obiettivi risentono sarà necessario, così come al precedente punto 4, che le suddette attività siano svolte da una specifica commissione istituzionale meglio descritta nell'art. 4 del presente regolamento;
 - 6) predisporre l'utilizzo di progetti individualizzati, le attività sono la programmazione e la gestione del sostegno e dell'assistenza da fornire sia alla famiglia di origine che a quella affidataria. Per ogni caso di affido sarà necessario prevedere l'elaborazione di un progetto individualizzato, curato dagli operatori del S.A.A.T. in collaborazione con i Responsabili dei Servizi Sociali assistenti territoriali e gli operatori di altri enti eventualmente coinvolti;
 - 7) elaborare le relazioni periodiche da inviare alla Regione Campania, le attività dovranno essere la stesura di relazioni contenenti le attività svolte dal servizio nell'annualità e dovranno comprendere anche la valutazione sui casi di affido realizzati;
 - 8) creare la banca dati Affido dell'Ambito, le attività dovranno riguardare l'elaborazione di strumenti di raccolta dati utili alla costituzione di una banca dati di Ambito. Tali dati saranno periodicamente inviati al sistema informativo regionale.

Art. 4 – Organizzazione del Servizio

L'intero iter affidatario si svolge in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di appartenenza. In particolare per l'espletamento delle attività previste ai punti 4, 5 e 6 del precedente articolo, si istituisce una commissione istituzionale affido, denominata Commissione S.A.A.T., composta dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in qualità di presidente,

Regione Campania – Provincia di Napoli -

Piano Sociale di Zona Isola di Capri Ambito Territoriale Napoli 34 – ex L. 328/00 – L. R. 11/07

Comuni Associati: Capri e Anacapri – Enti Partner: ASL Napoli 1 Centro – Provincia di Napoli

Comune Capofila Capri C.F. 00547330639 Sede dell'Ufficio di Piano di Zona Piazza Umberto I 80073 Capri NA

tel. 0818386305 – 0818386303 – fax 0818386246 – PEC ambitoterritorialena34@legalmail.it – mail: anagrafe@cittadicapri.it

dai Responsabili dell'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale N34, dal Direttore del Distretto Sanitario 73 o suo delegato. Alla suddetta Commissione, perverranno le proposte di affido, da ogni comune dell'Ambito, attraverso La Commissione S.A.A.T. provvederà ad istruire la pratica di affido che, successivamente, sarà formalizzata con dispositivo del Dirigente dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di residenza del minore affidato. Tale dispositivo dovrà comprendere, come indicano le Linee Guida Regionali per l'affido, la stipula di una polizza assicurativa a garanzia del minore affidato e della famiglia affidataria. Si precisa che i costi della suddetta polizza assicurativa sono a carico del Comune di residenza del minore.

Art. 5 – Il personale impiegato

L'Ambito Territoriale N34 attua tale particolare servizio a mezzo dei seguenti operatori: Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona – Responsabili Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale – Direttore del Distretto Sanitario 73 (o suo delegato) e costituiscono l'Equipe del S.A.A.T. Il Servizio Affido può avvalersi della collaborazione degli operatori impiegati in altri Servizi previsti dall'Ambito Territoriale N34, quale Centro per la Famiglia e Tutoraggio educativo.

Art. 6 – Le famiglie affidatarie: Requisiti

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il S.A.A.T. orienterà la selezione sulla base dei seguenti requisiti, ricercati nella famiglia affidataria:

- qualità affettive ed educative suscettibili di assicurare al minore accettazione, controllo e sicurezza che ne favoriscono e condizionano lo sviluppo della personalità;
- livello di comprensione psicologica reciproca tra famiglia e minore;
- adeguata motivazione a partecipare all'educazione del minore;
- età e stato di salute dei membri della famiglia;
- caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni del minore;
- disponibilità della famiglia affidataria a favorire i rapporti tra minore e famiglia d'origine;
- integrazione della famiglia nell'ambiente sociale.

Le famiglie che aspirano all'affido, saranno opportunamente formate dall'equipe del S.A.A.T.

Le abitazioni delle famiglie che ricevono minori in affidamento familiare devono offrire condizioni d'igiene, sicurezza, salubrità soddisfacenti. La famiglia affidataria è tenuta a presentare annualmente al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali competente un certificato medico rilasciato da struttura pubblica, attestante la non presenza nel nucleo familiare di malattie contagiose, nonché la sana e robusta costituzione di ciascun membro del nucleo. Così pure, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali può richiedere un estratto del casellario giudiziario. Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, tenuto conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia della decadenza della potestà, sempre e comunque in relazione all'interesse del minore;
- curare e mantenere rapporti con la famiglia d'origine;
- offrire condizioni ambientali soddisfacenti (igiene, sicurezza, salubrità);
- attuare eventuali interventi medici ritenuti necessari per la salute del minore dandone immediata comunicazione al Servizio Affido;



- non chiedere all'interessato e alla sua famiglia somme di denaro a qualsiasi titolo;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento alla sua famiglia.

Art. 7 – Modalità operative

Sin dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si provvederà a formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista un provvedimento amministrativo di pronuncia della decadenza della potestà genitoriale, della famiglia d'origine. Presso l'Ufficio Servizi Sociali si crea una cartella del minore in affidamento che comprende:

- inchiesta sociale effettuata nella fase di indagine preventiva all'affidamento;
- gli impegni sottoscritti tra la famiglia affidante e la famiglia affidataria;
- l'aggiornamento delle variazioni dello stato di salute fisica del minore, della situazione socio-ambientale e del relativo adattamento, del comportamento e del rendimento scolastico;
- relazione del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali competente per territorio;
- disposizione del Dirigente che rende esecutivo l'affido.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, nell'espletamento del servizio, è tenuto ad informare costantemente il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido.

Art. 8 – Sostegno economico alle famiglie affidatarie

Alle famiglie affidatarie è corrisposto un sostegno di natura economica. Il Regolamento Regionale della Campania approvato con Delibera di Giunta n. 644 del 30 aprile 2004, ai fini della quota da elargire, suggerisce di calcolare gli importi in base alle seguenti direttive:

- affidamenti residenziali: sostegno economico uguale ad un importo pari alla pensione minima INPS moltiplicata per 1,5. Tale sostegno può essere aumentato fino al massimo del 40% quando il minore affidato presenta particolari problemi di natura fisica, psichica e/o sensoriale certificata. È incrementato del 100% nel caso in cui il minore affidato è un non deambulante e/o non autosufficiente, riconosciuto invalido al 100% ai sensi della normativa vigente;
- affidamenti part time: sostegno economico mensile è pari al 60% di quanto previsto per l'affido residenziale. Esso è soggetto alle variazioni prima indicate;
- il sostegno economico così come innanzi determinato viene decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

Art. 9 – Le famiglie d'origine

La famiglia d'origine si impegna a:

- favorire, in collaborazione con l'equipe del S.A.A.T., il rientro del minore in famiglia;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio e seguire le indicazioni;
- rispettare modalità ed orario degli incontri con il minore;
- contribuire, ove possibile e compatibilmente con le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.



Piano Sociale di Zona NA 34

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.